

TOSCANA

**Legge 28 febbraio 1892, n. 72. Abolizione della servitù di legnatico che si esercita dagli abitanti della terra e castello di Tatti nelle Maremme toscane in comunità di Massa Marittima.**

(Gazz. Uff. 14 marzo 1892, n. 62).

Art. 1. — La servitù di legnatico, la quale si esercita dagli abitanti della terra e castello di Tatti nella Maremma toscana, in comunità di Massa Marittima, per far fuoco, travi, tavole e correnti, nelle tre tenute già comunali ed ora di proprietà privata, denominate La Selva, Pian di Tatti e Pian di Mezzo, è abolita nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

Art. 2. — I proprietari delle tenute gravate della servitù di legnatico, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a dare agli abitanti di Tatti un'indennità, consistente nella cessione di una parte di esse tenute, la qual parte abbia un valore eguale a quello che si giudichi competere alla servitù che rimane abolita.

Art. 3. — È in facoltà della Giunta d'arbitri che sarà istituita con la presente legge, di circoscrivere l'indennità dovuta agli abitanti di Tatti a tutta o parte di una o due tenute, qualora queste possano meglio soddisfare ai bisogni della popolazione e all'esercizio della servitù, di cui all'art. 1°.

In tal caso i proprietari di esse tenute hanno diritto al pagamento di un canone, il cui ammontare sarà determinato dalla Giunta d'arbitri in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitù, ed il canone sarà ad essi pagato dalla comunità di Massa Marittima, la quale ne sarà rimborsata dai proprietari delle altre tenute, che restano liberate dalla servitù,

Il rimborso si spererà nella misura che verrà determinata dalla Giunta d'arbitri in proporzione e secondo l'entità dei rispettivi possessi già soggetti alla servitù, e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1872, n. 192, per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 4. — La parte di terreno assegnata agli abitanti di Tatti, a termini del precedente articolo, sarà libera da ogni peso ed ipoteca, tranne le imposte prediali, che gravano su di essa.

Art. 5. — Sono egualmente abolite le servitù di legnatico, che si esercitano da' proprietari o presellanti reciprocamente sui rispettivi possessi o preselle, compresi nelle tre tenute, di cui all'art. 1°, mediante pagamento di un annuo canone agli aventi diritto, corrispondente al valore delle servitù, cui i fondi erano soggetti.

Il valore del canone verrà determinato sulla media dell'ultimo decennio.

Art. 6. — I creditori dell'annuo canone, di cui agli articoli 3 e 5, od il Comune di Massa Marittima, nel caso contemplato dal secondo comma del detto articolo 3, avranno il diritto di prelazione a qualunque creditore sopra gli immobili liberati dalle servitù, mediante l'ipoteca derivante dalla presente legge, e da iscriversi ne' sei mesi dalla data, in cui è divenuta definitiva la liquidazione del canone.

Questa ipoteca sarà iscritta per cura della Giunta, a spese dei proprietari affrancati, non appena le decisioni arbitrali saranno divenute definitive, in conformità dell'articolo 12.

Della detta iscrizione verrà dato avviso agli interessati nel foglio riconosciuto nella provincia come ufficiale per gli atti giudiziari con tre successive e non interrotte pubblicazioni.

Le ipoteche dei creditori, le quali cessano, secondo l'articolo 4, di essere operative nei terreni devoluti all'uso popolare, sono di diritto trasferite nel loro grado, giusta il canone dovuto dai proprietari dei terreni affrancati, ai proprietari dei terreni ceduti, quando il relativo privilegio sia

stato annotato dentro sei mesi dalla data dell'ultima inserzione nel foglio degli atti giudiziari, e con grado soltanto dalla data dell'annotazione, se dopo.

L'annuo canone è sempre affrancabile, secondo le prescrizioni della legge 24 gennaio 1864, n. 1636

Art. 7. — È istituita un Giunta d'arbitri, composta di un giudice del tribunale civile e penale di Grosseto, il quale è nominato, a capo di ogni anno, dal primo presidente della Corte d'appello di Firenze, e ne è il presidente; e di due arbitri, eletti per un biennio, uno dal Prefetto della provincia ed un altro dal presidente dello stesso Tribunale.

Tanto al giudice presidente, quanto ai due arbitri, è dato un supplente nei modi e con le norme del comma precedente.

Il giudice presidente e i due arbitri, sì titolari che supplenti, possono essere rieletti.

Sarà segretario del Collegio arbitramentale un vice cancelliere o vice cancelliere aggiunto dello stesso tribunale.

L'arbitramento sarà valido anche per le persone incapaci e per gli enti morali legittimamente rappresentati.

La Giunta d'arbitri ha sede presso la Prefettura di Grosseto.

Art. 8. — La Giunta d'arbitri è incaricata:

1° della ricognizione e identificazione dei fondi, di cui all'articolo 1°;

2° della liquidazione ed assegnazione della indennità in terreni alla popolazione di Tatti;

3° della liquidazione ed assegnazione dei canoni, di cui agli articoli 3 e 5;

4° della risoluzione di qualunque questione relativa alle servitù ed allo svincolo di esse, che non sia devoluta alla giurisdizione della Corte d'appello nei casi tassativamente indicati nell'articolo 9.

Qualora la Giunta d'arbitri riconosca che la estensione del terreno da cedersi in corrispettivo dell'affrancazione è insufficiente alla popolazione di Tatti per proseguire, come per il passato nell'esercizio della servitù, ammetterà gli abitanti di Tatti, e per essi il Comune di Massa Marittima, all'affrancazione di tutta o di parte delle tenute gravate, mediante pagamento di annuo canone ai rispettivi proprietari. Contro la deliberazione della Giunta, tanto il proprietario quanto gli utenti, potranno ricorrere, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il Consiglio di Stato, provvederà in modo definitivo.

L'ammontare del canone da pagarsi al proprietario sarà dalla Giunta determinato in base al valore del fondo, depurato dall'onere della servitù, e saranno applicabili le disposizioni dell'art. 6 della presente legge.

Art. 9. — La Giunta d'arbitri provvede inappellabilmente. Nel solo caso che insorga questione sull'esistenza o sui limiti e sulla natura delle servitù, di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, possono gli interessati produrre gravami alla Corte d'appello con le forme del procedimento sommario.

L'appello è sospensivo, salvo alla Corte d'appello di ordinare la provvisoria esecuzione della decisione arbitramentale sulle istanze delle parti. L'appello dev'essere interposto nel termine di giorni trenta dalla notificazione della decisione della Giunta d'arbitri nei modi di legge.

Art. 10 — Le parti presenteranno i loro documenti, memorie difensionali e le conclusioni, sulle quali gli arbitri emetteranno i loro provvedimenti.

Può la Giunta degli arbitri ordinare i mezzi istruttori, che stima necessari in proposito, e se ammette la perizia, questa deve esser fatta da un solo perito.

La relazione del perito si avrà per notificata alle parti con l'avviso datone agli interessati dal segretario, dello eseguito deposito nella cancelleria del tribunale.

Le parti potranno fare opposizione alla detta relazione entro un mese dall'avvenutone avviso. Questa opposizione dovrà essere depositata nella cancelleria del Tribunale per poterne le parti prendere cognizione fra quindici giorni dal di dell'avviso ricevutone.

Art. 11. — Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge Sono anticipate alla Giunta d'arbitri da coloro che procedono all'affrancazione con l'obbligazione solidale; in mancanza, sono anticipate dal Comune di Massa Marittima nella misura che è stabilita dalla Giunta d'arbitri. Il rimborso a chi avrà anticipato sarà fatto dagli altri affrancati, in base a decisione della Giunta d'arbitri e coi mezzi di esecuzione stabiliti dalla legge 20 aprile 1871, n. 192, per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 12. — L'effetto dell'affrancazione dalle servitù avrà luogo immediatamente alla pronunziatione e pubblicazione della decisione, la quale, ad istanza e per cura della Giunta d'arbitri sarà notificata ne' modi di legge agli interessati ed a loro spese eseguita.

Il ricorso prodotto in base all'articolo 8 della legge sospende l'esecuzione della decisione della Giunta d'arbitri fino a che sul ricorso stesso non siasi provveduto dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il provvedimento del Ministro sarà notificato alla Giunta di arbitri e agli interessati per mezzo del Prefetto.

Art. 13. — Le terre cedute in compenso della servitù, sono, con decisione della Giunta d'arbitri, assegnate agli abitanti di Tatti, e per essi al Comune di Massa Marittima, il quale con apposito regolamento, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, ne stabilirà fra gli utenti le condizioni di godimento, con diritto di prelevare delle rendite quanto occorre alle spese ed agli oneri gravanti il fondo.

Art. 14. — Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Prefetto di Grosseto formerà l'elenco delle tenute gravate da servitù, nel quale sono indicati la servitù, l'ubicazione, la superficie, l'estimo censuario e quanto occorra alla identificazione, e il nome de' proprietari e presellanti.

L'elenco così formato sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di Massa Marittima ed alla porta dell'ufficio dello stato civile in Tatti.

Contro l'elenco può presentarsi ricorso dagli interessati entro sessanta giorni della detta pubblicazione, alla segreteria comunale, che ne rilascerà ricevuta.

Entro trenta giorni successivi, ciascun interessato può prendere cognizione de' ricorsi e fare in iscritto le sue osservazioni.

Art. 15. — Spirato questo termine, l'elenco co' relativi ricorsi ed osservazioni è rimesso dal sindaco, per mezzo del Prefetto di Grosseto, alla Giunta d'arbitri, per la liquidazione ed assegnazione della indennità e de' canoni, a tenore della presente legge.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)